



## NUOVE REGOLE PER LA SOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE TRA INVESTITORI ED INTERMEDIARI FINANZIARI

### BANCHE E FINANZA

BLB STUDIO LEGALE INTENDE  
FORNIRE UN RAPIDO  
AGGIORNAMENTO RELATIVO  
AGLI STRUMENTI DI  
COMPOSIZIONE E DECISIONE  
DELLE LITI TRA INVESTITORI  
NON PROFESSIONALI E  
INTERMEDIARI.

#### 1. La conciliazione stragiudiziale

#### 2. L'Arbitrato ordinario

#### 3. L'arbitrato semplificato

### PREMESSA

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha adottato, con deliberazione del 29 dicembre 2008, il regolamento di attuazione del d. lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, concernente *l'istituzione ed il funzionamento della Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob*. Tale regolamento completa la disciplina posta dal decreto, da un lato, stabilendo la composizione della Camera, che sarà formata da un presidente e due membri nominati dalla Consob, e altri due designati rispettivamente dal Consiglio nazionale dei consumatori e dalle associazioni di categoria degli intermediari più rappresentative e, dall'altro, ponendo le regole del suo funzionamento e stabilendo le sue funzioni.

In particolare, è previsto che la nuova Camera, presso la quale saranno tenuti gli elenchi degli arbitri e dei conciliatori, *amministra i procedimenti di conciliazione ed arbitrato promossi per la risoluzione delle controversie insorte tra investitori non professionali ed intermediari abilitati (compreso Poste Italiane)*, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi contrattuali di informazione, correttezza e trasparenza.

L'obiettivo della nuova disciplina è semplificare la procedura per consentire agli investitori non professionali di avere più rapidamente e facilmente ristoro dei danni subiti. Infatti, in base al regolamento, i tempi di risoluzione delle controversie andranno da un *minimo di 60 fino a 120 giorni*, salvo proroghe che, al massimo, potranno raddoppiare tali termini.

Sono tre le possibili modalità di soluzione delle controversie previste dalla nuova disciplina:

1. la conciliazione stragiudiziale;
2. l'arbitrato "ordinario";
3. l'arbitrato "semplificato".

#### **1. La conciliazione stragiudiziale.**

Per quanto attiene alla conciliazione, la procedura prende avvio con l'istanza dell'investitore, previo reclamo all'intermediario, almeno 90 giorni prima. Ricevuta l'istanza dell'investitore, la Camera sollecita l'intermediario ad aderire alla procedura: in caso affermativo, è comunicato alle parti il nome del conciliatore, che fissa la prima riunione entro *10 giorni* dall'accettazione dell'incarico; la procedura si chiude, infine, *entro 60 giorni* dalla presentazione dell'istanza (salvo eventuali proroghe al massimo di ulteriori sessanta giorni), con un verbale di raggiunta o fallita conciliazione o di "chiusura delle operazioni". L'esito negativo della procedura obbliga le parti a corrispondere al conciliatore solo metà del compenso a questi spettante, mentre l'esito positivo impegna le parti in solido al pagamento dell'intero compenso.

#### **2. L'arbitrato ordinario.**

La procedura arbitrale può essere ordinaria o semplificata. L'arbitrato ordinario è un arbitrato rituale, che può essere richiesto da ciascuna parte anche in assenza di una apposita convenzione di arbitrato, purché vi sia l'adesione di controparte. In genere, esso si svolge di fronte a un arbitro unico, salvo che le parti non decidano di ricorrere a un collegio. Gli arbitri sono scelti dalle parti entro l'elenco tenuto dalla Camera o da quest'ultima, laddove le parti stesse non




addivengano ad un accordo. In tal caso, essi possono essere recusati da ciascuna parte, in caso di mancanza dei requisiti di competenza e professionalità o di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 815 c.p.c. È previsto che l'intera procedura si concluda entro 120 giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri (salvo proroga dei termini di ulteriori 120 giorni, in particolare se devono essere assunti mezzi di prova o se è disposta una consulenza tecnica d'ufficio), con un lodo che potrà essere impugnato esclusivamente per vizi di forma.

### **3. L'arbitrato semplificato.**

Il solo investitore può decidere, in alternativa, di ricorrere ad un arbitrato semplificato, ai sensi degli artt. 28 ss. del regolamento, purché tale possibilità risulti espressamente dalla convenzione di arbitrato, e a condizione che sia stato precedentemente presentato reclamo all'intermediario, cui vi sia stata risposta negativa o *un silenzio protratto per almeno 90 giorni*. Le differenze dell'arbitrato semplificato rispetto a quello ordinario consistono essenzialmente nel fatto che il primo è finalizzato *al ristoro del solo danno patrimoniale* sofferto dall'investitore quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario, attraverso la determinazione di un indennizzo nei limiti della quantità per cui si ritiene raggiunta la prova. Un'altra importante differenza è che il lodo arbitrale si basa *solo su prove precostituite* che le parti hanno introdotto con la domanda dell'investitore e l'atto di risposta dell'intermediario. Esso, inoltre, si svolge sempre dinanzi ad un arbitro unico nominato dalle parti o in mancanza dalla Camera. Infine, si precisa che il lodo deve essere sottoposto alla Consob per il visto di regolarità formale e che può essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello, che può rilevarne la nullità, senza poter tuttavia decidere la controversia nel merito.

Un'ultima notazione riguarda *i costi* di questi procedimenti che, alla luce della *ratio* dell'intera disciplina, risultano relativamente contenuti nell'interesse degli investitori non professionali: le spese di avvio delle procedure variano da *30 euro (conciliazione) a 50 (arbitrato semplificato) fino a 100 (arbitrato ordinario)*. Gli altri costi sono rapportati al valore della controversia e corrispondono al compenso del conciliatore/arbitratore. Questo oscilla da un minimo di 40 euro, per una lite di valore fino a 1.000 euro a un massimo di 10.000, per controversie superiori a 5 milioni di euro. Più complessa la tabella, allegata al regolamento, relativa agli arbitrati: nel caso sia ordinario, per le controversie di valore fino a 25.000 euro, gli onorari dell'arbitro unico variano tra 600 e 1.640 euro, quelli del collegio arbitrale tra 1.500 e 4.100 euro. Per liti più consistenti, oltre 5 milioni di valore, si sale a 18.400-30.400 euro per l'arbitro unico, fino a 46.000-76.000 euro per il collegio arbitrale.

Quanto alla tempistica per l'operatività di questo nuovo sistema, è previsto che i cinque membri della Camera siano nominati nei prossimi due o tre mesi, cui seguirà l'approvazione dello statuto e la definizione delle procedure operative di funzionamento. La previsione, pertanto, è che la nuova Camera di conciliazione e di arbitrato ed i connessi procedimenti di soluzione delle controversie *possano entrare in funzione entro la prossima estate*.

Per eventuali approfondimenti: **BLB Studio Legale**  
+39.02.80.52.650  
+39.06.35.40.16.37